



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11
C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it
sito www.icmaceratacampania.edu.it Tel 0823/692435 Fax 0823/695550

Ai genitori

Al personale scolastico

Agli Atti/ sito Web

Oggetto: “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” circolare del Ministero della Salute prot.0051961-31/12/2022. INDICAZIONI OPERATIVE

Il 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha emanato una nuova Circolare con oggetto “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” (circolare prot.0051961-31/12/2022-DGPRES-DGPRES-P).

In attesa delle indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso COVID-19 nel contesto scolastico da parte del MIUR si forniscono le seguenti indicazioni:

- In presenza di un caso positivo, la misura dell'autosorveglianza (obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), che coinvolge la classe nella quale era presente il caso positivo, viene ridotta da 10 giorni a 5 giorni. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
- Il rientro a scuola dei casi positivi è previsto, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, dopo 5 giorni dal primo test positivo a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. In questo caso è obbligatorio, con le modalità previste nei diversi cicli scolastici, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla data del primo test positivo o dall'inizio della comparsa dei sintomi, tale precauzione potrà essere interrotta a seguito di negatività ad un test antigenico o molecolare. La circolare n. 51961 del Ministero della Salute raccomanda comunque di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- In tutti gli altri casi previsti dalla Circolare Ministeriale spetta ai genitori/tutori segnalare al Dirigente Scolastico che il minore sta rientrando a scuola nel rispetto della normativa vigente.
- Il rientro anticipato a scuola del caso positivo, rispetto ai 5 giorni di isolamento, potrà avvenire solo presentando un tampone molecolare o antigenico negativo.
- Con temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non si può andare a scuola, se invece si presentano sintomi di lieve entità senza febbre (tipo leggeri raffreddori), è possibile andare a scuola indossando però la mascherina chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palmieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)